

DELIBERA N. 220/04/CSP

**Esposto dell'Avv. Nicola Ciocia (Commissario della Federazione Provinciale di Napoli della Fiamma Tricolore) nei confronti dell'emittente televisiva in ambito locale "Canale 10" per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 agosto 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTO l'esposto dell'avv. Nicola Ciocia, in qualità di Commissario della Federazione provinciale di Napoli della Fiamma Tricolore, pervenuto in data 8 giugno 2004 (prot. n. 298/EE/04/NA), nel quale si assume la pretesa violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'emittente televisiva in ambito locale "*Canale 10*", con sede legale in Roma ed operativa in Marcianise (CE), in quanto ha trasmesso, durante la campagna per le elezioni europee, nei giorni di lunedì e venerdì, alle ore 20.50, il programma dal titolo "*Il Sole a Mezzanotte*", condotto dalla signora Rita Pennarola, candidata alle elezioni europee nella lista dei "*Verdi del Sole che Ride*", il tutto con palese violazione della disciplina in materia di informazione politica;

VISTA la nota del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, pervenuta in data 8 giugno 2004 (prot. n. 304/EE/04/NA), con la quale viene trasmessa, oltre alla segnalazione in questione, il verbale di accertamento, dal quale si evince che, in rapporto alla tipologia della contestazione, non si è potuto pervenire in via compositiva a nessun adeguamento, mediante il ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, nonché la documentazione istruttoria costituita da

n. 11 videocassette VHS per l'eventuale adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

CONSIDERATO che con nota del 15 giugno 2004 (prot. n. 376/EE/047NA) il Dipartimento garanzie e contenzioso ha rilevato che l'istruttoria sommaria espletata dal competente Comitato regionale per le comunicazioni risulta carente sotto il profilo della contestazione all'emittente in questione della presunta violazione, rimettendo al medesimo Comitato la trattazione del caso;

VISTA la successiva nota del 19 giugno 2004 (prot. n. 396/EE/04/NA) con la quale il competente Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha evidenziato, in particolare, che per i tempi ristretti sussistenti tra la denuncia della violazione, l'acquisizione della registrazione, la visione delle stesse e l'imminente consultazione elettorale, ha considerato non necessaria la contestazione all'emittente di quanto accaduto, a causa della netta evidenza degli interessi, regolarmente compiendo l'istruttoria sommaria, visionando il materiale istruttorio e rilevando le violazioni compiute;

RILEVATO che l'istruttoria sommaria comunque condotta dal competente Comitato regionale per le comunicazioni della Campania risulta non conforme alla prassi adottata in materia di effettivo esercizio della difesa da parte del soggetto destinatario del provvedimento;

CONSIDERATO, altresì, che la trasmissione della documentazione del Comitato all'Autorità non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo-sanzionatoria, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/00 e disciplinata dall'articolo 25, comma 8, della delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, rendendosi così inapplicabile l'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000, in considerazione della chiusura della campagna elettorale alla data dell'11 giugno 2004 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;
- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Campania.

Roma, 4 agosto 2004

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE  
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Silvana Nouglian